

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI
DEGLI ORGANI DELL'ENTE
Deliberazione del Consiglio Direttivo 28 novembre 2006 n. 34

Art.1

Ai componenti degli organi che, in ragione del loro mandato, a seguito di convocazione o previa autorizzazione del Presidente dell'Ente, si rechino fuori dal territorio del Comune di residenza è dovuto il rimborso delle spese sostenute.

Art.2 Mezzi di trasporto consentiti

Per gli spostamenti sono consentiti di norma mezzi di trasporto pubblico:

- Autobus,
- treno,
- aereo,
- traghetto.

L'utilizzo del mezzo proprio, su tragitti di breve e media percorrenza, è consentito:

- quando gli orari dei servizi pubblici sono particolarmente scomodi o inconciliabili con gli orari dell'impegno che determina lo spostamento;
- quando il luogo di destinazione è difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico o il mezzo manchi del tutto.

Art.3 Rimborso delle spese di trasporto

In relazione a quanto disposto nell'art. 2 sono rimborsabili le seguenti spese:

1. Trasporto su gomma: costo del viaggio senza alcuna limitazione;
2. Trasporto ferroviario: costo del viaggio senza alcuna limitazione (ivi compreso l'eventuale costo per supplemento rapido, prenotazione obbligatoria, cuccetta, vagone letto);
3. Trasporto aereo: costo del viaggio in classe economica;
4. Trasporto per nave: costo del biglietto, compresa l'eventuale cuccetta;
5. Trasporto con mezzo proprio: sarà corrisposta la tariffa chilometrica ACI, relativa all'autoveicolo utilizzato e, se dovuto, il costo dei pedaggi autostradali.
6. Tutti i costi sostenuti per gli spostamenti nel luogo di destinazione con mezzi di servizio pubblico o con taxi, quando il loro uso si presenta come complementare rispetto al mezzo già utilizzato.

Sono altresì rimborsabili le spese per il trasferimento dal domicilio lavorativo alla sede dell'Ente purché idoneamente documentato.

Art. 4 - Rimborso delle spese di soggiorno

1. Spese di pernottamento

In caso di impossibilità di rientro nel proprio Comune di residenza nello stesso giorno sarà rimborsabile il costo del solo soggiorno e pernottamento in albergo a quattro stelle.

2. Spese per pasti.

È consentito il rimborso di un solo pasto se l'impegno è di durata di almeno 8 ore e di due pasti se l'impegno è di durata superiore alle 12 ore. L'importo del singolo pasto non potrà essere superiore a € 40,00.

Qualora l'impegno superi le 24 ore le spese rimborsabili di pernottamento e per i pasti non possono superare complessivamente i 300,00 Euro giornalieri.

Art.5 Corsi e Convegni

Sono rimborsabili tutti i costi sostenuti per l'iscrizione a Congressi e/o Convegni, debitamente autorizzata dal Presidente ai sensi dell'art. 1, documentati da fatture convenientemente intestate che costituiscono l'unico titolo valido per giustificare il rimborso da parte dell'Ente.

Nel caso in cui la quota di iscrizione comprenda l'alloggio e/o il vitto del partecipante è ovviamente esclusa ogni altra possibilità di rimborso di costi di pernottamento o di pasti.

Art.6 Liquidazione

Alla liquidazione del rimborso delle spese sostenute, nonché della tariffa chilometrica di cui all'art. 3 provvede il Direttore, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione in originale delle spese sostenute.

Art.7 Anticipazione

Ove necessario, a richiesta, il Direttore può disporre l'anticipazione fino al 75% delle spese presunte da sostenere .

Art.8 Assicurazione

L'Ente provvede ad assicurare il componente contro i rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento del proprio mezzo di trasporto, di danneggiamento dei beni trasportati, nonché di lesioni o di decesso dello stesso o delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

Art.9 Applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano anche per la partecipazione alle riunioni e alle attività di livello nazionale e internazionale .

Art.10 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno del provvedimento di approvazione e disciplina tutta la materia dei rimborsi fin qui condizionata e determinata da erronei interventi.